



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/01/2006

=====

ADDI' 16/01/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
HATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALEI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO: Laura PANASCA

***** OMISSIS

ASSENTI: Mandarelli

DELIBERAZIONE N. 8

Oggetto:

Comune di Roma - XXIII Variante Integrativa sostitutiva del II PERP, inserimento del Piano di Zona B51 "Via Ponderano" - D.C.C. n. 142 del 17.07.2003 - Approvazione.



8 10 GEN. 2003 LF

OGGETTO: Comune di Roma – XXIII Variante Integrativa sostitutiva del II PEEP, inserimento del Piano di Zona B51 "Via Ponderano" – D.C.C. n. 142 del 17.07.2003 – **Approvazione.**

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Urbanistica

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 18 aprile 1962, n. 167;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72;

VISTO l'art. 16 della legge regionale 22.12.1999 recante "Norme sul Governo del Territorio"

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

PREMESSO che il Comune di Roma è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.R. 16.12.1965 e di successiva variante denominata "Piano delle Certezze" approvata con D.G.R. n. 856 del 10/09/2004;

VISTA la deliberazione consiliare n. 142 del 17.07.2003 con la quale il Comune di Roma, nell'ambito della XXIII Variante Integrativa Sostitutiva del II PEEP, ha adottato il Piano di Zona B51 "Via Ponderano";

ATTESO che a seguito della pubblicazione degli atti ed elaborati, relativi al Piano di cui sopra, avvenuta ai sensi e forme di legge, non sono state presentate osservazioni/opposizioni nei termini;

CHE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001, il progetto di localizzazione è stato depositato presso il Dipartimento IX e del deposito è stata data comunicazione a ciascun proprietario delle aree interessate dall'intervento;

CHE entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di deposito, non sono pervenute osservazioni da parte dei proprietari delle aree interessate dalla citata proposta di localizzazione, mentre fuori termine è pervenuta una osservazione;

CHE, inoltre, il competente Ufficio del Dipartimento IX ha presentato una osservazione d'ufficio rappresentando, con la stessa, alcune situazioni che rendono necessario operare una modifica al Piano di Zona di che trattasi, al fine di superare gli ostacoli emersi;

VISTA la deliberazione consiliare n. 79 del 03.05.2004 con la quale il comune di Roma ha provveduto a:

- controdedurre alla osservazione presentata avverso il progetto di localizzazione;
- approvare le modifiche predisposte dal citato Ufficio del Dipartimento IX;
- rettificare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 del 17 luglio 2003, eliminando alla pagina 4 della stessa, i commi 3° e 4°, relativi alla densità del Piano di Zona;
- derogare dalle norme del P.G.T.U. riguardanti le fasce di pertinenza stradale e l'esistenza di coni di visibilità in condizioni particolari, fermo restando l'obbligo, per il progettista delle opere, di eseguire in sede di redazione del progetto esecutivo la verifica della sussistenza dei limiti di sicurezza stradale;

ATTESO che le suddette modifiche sono state graficizzate in appositi elaborati che sostituiscono quelli di uguale denominazione adottati con la citata delibera consiliare n. 142/2003;

VISTA la deliberazione consiliare n. 190 del 21.10.2004 con la quale il Comune di Roma ha adottato la sostituzione dell'elaborato n. 6 allegato alla surrichiamata delibera consiliare n. 79/2004 per aggiornarlo delle esatte elaborazioni grafiche necessarie a normare le progettazioni degli interventi edilizi;

VISTA la deliberazione consiliare n. 194 del 02.08.2005 con la quale il Comune di Roma ha adottato una ulteriore modifica al Piano di Zona di che trattasi, mantenendo intatto l'assetto generale e il perimetro, al fine di recepire le prescrizioni dettate dalla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile in merito alla istituzione di una fascia di inedificabilità pari a metri 10 dal ciglio delle scarpate;

RILEVATO che gli atti relativi alla variante in questione, presentati al Dipartimento Regionale Territorio – Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica - sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio per l'emanazione del parere di competenza ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 22.12.1999, n. 38 e che tale Organo consultivo della Regione, con voto n. 100/3, reso nella seduta del 20.10.2005, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante quale **allegato A**, ha espresso parere favorevole alla sola variante urbanistica da zona "M1", "N" e "H1" a zona "E3" relativa al Piano di Zona B51 "Via Ponderano", con la prescrizione che venga osservata la fascia di rispetto degli elettrodotti in base al D.P.C.M. del 1992, secondo l'intensità degli stessi e conformemente a quanto previsto dal Piano di Recupero, ex art. 11 della L. 493/93, di Palmarola – Selva Nera.

VISTA la nota n. 82499/D3/06 del 15.07.2004, con la quale il Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura Area Usi Civici e Diritti Collettivi - ha espresso parere favorevole alla proposta urbanistica in argomento in quanto dalle risultanze degli atti istruttori demaniali, è emerso che i terreni interessati dal Piano di Zona di che trattasi non sono soggetti ad usi civici né figurano tra quei territori per i quali è stata denunciata l'esistenza di usi civici ai sensi della L. n. 1766 del 16.06.1927;

VISTA la nota n. 023080/08 del 15.02.2005 con la quale il Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile Area 2A/08 Difesa del Suolo ha espresso - ai sensi dell'art. 89 D.P.R. n. 380/01 (ex art. 13 Legge 64/74) e della D.G.R. n. 2649/99 – parere positivo alla previsione urbanistica di che trattasi, con l'obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni, da inserire nella relativa delibera comunale d'adozione e/o d'approvazione e nelle norme tecniche attuative:

1. *Siano rispettate in modo assoluto tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nelle relazioni geologica e vegetazionale allegate all'istanza soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei divieti indicati nell'elaborato Elaborato D9 denominato "Carta dei vincoli";*

2. *Sia istituita una fascia di inedificabilità pari a 10 m dal ciglio delle scarpate. In questa zona è vietata qualsiasi modifica dello stato dei luoghi e movimenti terra se non finalizzata alla bonifica di eventuali dissesti.*

3. *I parametri geotecnici ed idrogeologici ipotizzati nel corso dell'indagine preliminare dovranno essere confermati ed integrati tramite dettagliate indagini geognostiche, comprensive di sondaggi meccanici a carotaggio continuo durante i quali dovranno essere prelevati campioni indisturbati e/o eseguite prove geotecniche in situ, da esperirsi preventivamente alla stesura dei progetti definitivi e al di sotto di ogni singola edificazione. Le indagini geognostiche, da effettuarsi al di sotto di ogni singola opera d'arte e spinte fino alla profondità a cui non si risentono gli effetti del sovraccarico, dovranno essere finalizzate alla verifica delle caratteristiche lito-stratigrafiche e dei parametri geomeccanici dei terreni e del livello idrostatico, in modo da poter individuare la profondità alla quale fondare, il tipo di fondazione più idoneo;*

4. *Il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi avvenga su di un terreno omogeneo da un punto di vista geomeccanico. In ogni caso è vietata l'uso di terreni con scadenti caratteristiche geomeccaniche come piano di posa delle fondazioni e, inoltre, i*

piani di calpestio ed eventuali strutture fondazionali di tipo continuo devono essere ubicati almeno 1.5 m al di sopra della massima escursione del livello piezometrico;

5. sia realizzato un idoneo sistema di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque meteoriche, anche durante la fase di cantiere, che le convogli in modo tale da allontanarle dalla scarpata al fine di evitare l'innescò di fenomeni di erosione areale e concentrata;

6. Siano adottate opere di sostegno provvisoriale, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai metri 1.5 dal p.c. e a fronte degli scavi per la realizzazione di interrati, siano realizzate adeguate opere di contenimento da progettarsi anche sulla base dei risultati delle indagini geognostiche;

7. Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia impiegato o ceduto a terzi nel rispetto delle leggi vigenti o, in caso contrario, sia smaltito in apposite discariche autorizzate. In ogni caso si vieta in maniera tassativa il loro scarico sull'adiacente scarpata nonché il loro deposito, anche temporaneo, all'interno della fascia di inedificabilità di 10 m;

8. Siano previsti rimboschimenti e rinfoltimenti per recuperare le formazioni vegetali degradate;

9. La progettazione e la realizzazione delle opere dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche.

RITENUTO di condividere e fare proprio il parere del Comitato Regionale per il Territorio n. 100/3 reso nella seduta del 20.10.2005 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **allegato A**;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

1. Di approvare la sola variante urbanistica da zona "M1", "N" e "H1" a zona "E3" relativa al Piano di Zona B51 "Via Ponderano", adottata dal Comune di Roma con deliberazione consiliare n. 142 del 17.07.2003, controdedotto con deliberazione consiliare n. 79 del 03.05.2004, secondo la prescrizione contenuta nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con il voto n. 100/3 del 20.10.2005, che costituisce parte integrante della presente delibera quale **allegato A** ed in conformità alle prescrizioni di cui al parere n. 023080/08 del 15.02.2005 della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile;

2. L'osservazione è decisa in conformità a quanto riportato nell'**allegato A**;

3. Il progetto è vistato dal Dirigente dell'Area 2B.5 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica nell'**allegato A**, nei seguenti elaborati allegati alla D.C.C. n. 142/2003:

- Previsione di P.R.G. inquadramento urbanistico
- Inquadramento vincolistico del territorio e PTP

nel seguente elaborato allegato alla D.C.C. n. 79/2004:

- Perimetro del Piano di Zona su base catastale e nell'elaborato:
- D9 Carta dei Vincoli di cui alla nota 023080/08 del 15.02.2005 del Dipartimento Territorio Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



"Allegato A.doc"

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL VICE SEGRETARIO: F.to Laura FANASCA

[Handwritten signature and date]



Voto n° 100/3 del 20 Ottobre 2005

ALLEG. alla DELIB. N. 8
DEL 10 GEN. 2006

Allegato A

**Oggetto: Comune di ROMA – Piano di Zona B51 Via Ponderano
Legge n° 167 del 8 Aprile 1962 articolo 8
Parere urbanistico e paesaggistico**

IL COMITATO

Vista la nota n° 32511 del 24/05/2004, acquisita in data 25/05/2004 al prot. n° 84977, con la quale il Comune di Roma ha inviato a questa Direzione Regionale la documentazione relativa al Piano di Zona in oggetto ai sensi della Legge n° 167/62 per l'approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale n° 36/87.

Vista la nota n° 82499/A3/06 del 15/07/2004 con la quale il Dipartimento Economico e Occupazionale, Direzione Regionale Agricoltura, ha espresso il proprio parere di competenza sull'area in questione per quanto riguarda l'eventuale gravame di usi civici ai sensi della L.R. n° 1 del 3/01/1986, certificandone l'inesistenza.

Vista la nota n° 023080/08 del 15/02/2005 con la quale il Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile ha espresso il parere ai sensi del DPR 380/01 art. 89 (ex art. 13 L. 64/74) e della D.G.R.L. n° 2649/1999 sull'area in questione.

PREMESSO

Il piano particolareggiato B51 "Via Ponderano", ricadente nel XIX Municipio, è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 142 del 17/07/2003 nell'ambito della XXIII Variante Integrativa sostitutiva del II Piano di Edilizia Economica e Popolare. Il piano in questione è dimensionato su una superficie di 15,12 Ha per 991 stanze con una densità di 66 ab/Ha; la cubatura residenziale prevista è di 79.280 mc.

Gli atti allegati alla delibera sono i seguenti:

Elab. 1	Previsioni di PRG inquadramento urbanistico	rapp. 1:10.000
Elab. 2	Inquadramento vincolistico del territorio e PTP	rapp. 1:2.000
Elab. 3	Perimetro del piano di zona su base catastale	rapp. 1:2.000
Elab. 4	Sistema della mobilità su aerofotogrammetrico	rapp. 1:2.000/1:500
Elab. 5	Partizione e modalità d'uso delle aree e dei lotti Zonizzazione su base catastale	rapp. 1:2.000
Elab. 6	Partizione e modalità d'uso delle aree e dei lotti Regolamento per l'edificazione	rapp. 1:2.000
Elab. A	Relazione illustrativa	
Elab. B	Norme tecniche di attuazione	
Elab. C	Relazione finanziaria	
Elab. D	Relazione geologica	
Elab. E	Elenchi delle proprietà catastali	

Attestazione comunale certificante l'inesistenza di gravami di uso civico nel territorio interessato dal Piano di Zona in oggetto.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

Durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni avverso il piano di zona. È stata invece presentata n° 1 opposizione fuori termine avverso il progetto di localizzazione, nell'ambito del Piano di Zona, degli interventi di edilizia residenziale fruitori di contributo regionale di cui all'art. 9 della Legge n° 179/82, da approvare ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 247/74 e con le modalità di cui all'art. 51 della Legge n° 865/71, comprovante la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità dei lavori.

A seguito della sopra citata osservazione il piano è stato modificato; pertanto, i dati dimensionali sono variati in 16,60 Ha di estensione, n° 1.660 abitanti/stanze previsti, 100 ab/Ha di densità territoriale per una cubatura residenziale di 132.800 mc circa e una cubatura non residenziale di 19.920 mc. Le modifiche conseguenti sono riportate negli elaborati allegati alla delibera di controdeduzione n° 79 del 03/05/2004 qui di seguito elencate:

Elab. 3	Perimetro del piano di zona su base catastale	rapp. 1:2.000
Elab. 4	Sistema della mobilità su aerofotogrammetrico	rapp. 1:2.000
Elab. 5	Partizione e modalità d'uso delle aree e dei lotti Zonizzazione su base catastale	rapp. 1:2.000
Elab. 6	Partizione e modalità d'uso delle aree e dei lotti Regolamento per l'edificazione	rapp. 1:2.000

Con nota n° 3530 del 21/01/2005, pervenuta allo scrivente ufficio in data 26/01/2005 al prot n° 10314, il Dipartimento IX del Comune di Roma ha inviato la delibera del Consiglio Comunale n° 190 del 21/10/2004 con la quale è stato sostituito l'elaborato n° 6 "Partizione e modalità d'uso delle aree e dei lotti - Regolamento per l'edificazione rapp. 1:2.000" allegato alla delibera di controdeduzione n° 79 del 03/05/2004.

Il Comune di Roma, con nota n° 652351 del 11/10/2005, acquisita in data 12/10/2005 al prot. n° 170192, ha inviato a questa Direzione Regionale documentazione integrativa, relativa al Piano di Zona in oggetto e allegata alla delibera di Consiglio Comunale n° 194 del 2/08/2005.

STATO ATTUALE

Il piano di zona B51 Via Ponderano ricade all'interno del XIX Municipio del Comune di Roma ed è previsto su un'area, posta nel quadrante ovest della città esternamente al GRA, che si attesta su Via di Selva Nera. L'intervento è previsto su un'area attualmente libera in prossimità del nucleo abusivo zona O n° 10 Palmarola Selva Nera ed in contiguità con interventi iscritti nel Programma di Recupero Urbano ex art. 11 L. 493/93. Infine, a sud il Piano di Zona confina con il nucleo abusivo da recuperare, denominato "Palmarola Via Ponderano", inserito nell'elenco allegato alla c.d. Variante delle Certezze.

Il programma ERP si prefigge di intervenire come elemento di riqualificazione in un ambito in cui è prevalente l'edilizia residenziale sorta spontaneamente. Pertanto, la localizzazione del Piano di Zona permette di dotare di servizi e attrezzature pubbliche tali ambiti a cui accedere attraverso i previsti interventi sulla rete viaria.

L'infrastruttura principale presente è Via di Selva Nera che consente il collegamento con il GRA attraverso l'accesso da Via Boccea. A nord, la mobilità verso il centro città è assicurata dalla presenza della fermata di S. Filippo Neri della linea ferroviaria FM3 sulla direttrice Roma Viterbo.

Dal punto di vista urbanistico il PRG vigente prevede per l'area le destinazioni a zona MI "Servizi pubblici Generali", a zona N "Verde Pubblico" e zona H1 "Agro Romano" così come



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

modificato dal c.d. Piano delle Certezze. Il nuovo PRG adottato dal Comune di Roma prevede la "Città della Trasformazione R51 residenziale" con una diversa perimetrazione.

Dal punto di vista paesaggistico, è presente una area boscata vincolata ai sensi dell'art. 1 punto g) della L. 431/85.

Da quanto si evince dall'elaborato 5 "Partizione e modalità d'uso delle aree e dei lotti Zonizzazione su base catastale", sono presenti due elettrodotti che passano sopra il perimetro del Piano di Zona in modo parallelo a Via di Selva Candida e che lambiscono il lotto edificabile commerciale "cm" e passano sopra la nuova viabilità con aree di parcheggio posta al centro del Piano di Zona.

CONSIDERATO

Il 2° PEEP del Comune di Roma è stato approvato con DGRL 1 dicembre 1987 n° 7387. Dalla data di approvazione del 2° PEEP pertanto stanno per scadere i 18 anni di validità della previsione (1 dicembre 2005). Il piano di zona in esame è stato presentato insieme ad altri 11 piani per una previsione totale di 15.000 stanze da edificare sul territorio comunale. Si ritiene pertanto ammissibile tale previsione totale in quanto rientra nel residuo del 2° PEEP quantificato in 21.000 stanze. In questi anni di validità del II P.E.E.P., il Comune ha operato per interventi puntuali, andando a localizzare singoli piani di zona per lo più in aree a destinazione agricola e nelle vicinanze di nuclei spontaneamente sorti, giustificando la scelta localizzativa con la riqualificazione dei suddetti nuclei, operata attraverso la dotazione dei servizi mancanti.

La ubicazione di Piani di Zona in area a destinazione agricola ha fatto nascere vari contenziosi in tutte le sedi di giudizio. Con sentenza n° 12/97, il Consiglio di Stato riunito in Adunanza Plenaria ha dichiarato che *"...sia pure sulla base di una adeguata motivazione, da cui possano evincersi le ragioni che inducano a superare le previsioni del Piano Regolatore, il PEEP può ricomprendere anche notevoli estensioni di terreno non destinate ad edilizia residenziale dal precedente strumento urbanistico primario"*.

Nel caso del Piano di Zona B51 Via Ponderano, lo stesso è localizzato in adiacenza al toponimo "Palmarola Via Ponderano" di cui alla variante delle Certezze e alla zona "O" n° 10 "Palmarola Selva Nera", per sopperire alle massicce carenze che contraddistinguono i suddetti nuclei con un marcato incremento della dotazione di nuovi spazi organizzati, di servizi pubblici e privati integrati da un idoneo sistema viario.

Dal punto di vista urbanistico il piano in esame appare organicamente progettato e tale da costituire, in una zona dove prevale l'edilizia spontaneamente sorta senza un programma edilizio coordinato, un elemento di riorganizzazione del tessuto circostante capace di dotarlo di nuovi servizi pubblici e luoghi di aggregazione collettiva.

L'A.C., nella Osservazione d'Ufficio inserita nella Delibera di controdeduzione n° 79 del 3/05/2004, ha motivato l'incremento della densità da 66 ab/Ha a 100 ab/Ha in quanto, all'interno del piano, era prima compresa una cabina elettrica ACEA su un'area di circa un ettaro interna al PdZ che comportava la riduzione della cubatura prevista dall'originaria densità di 120 ab/Ha a 66 ab/Ha, anche per rispettare le fasce di rispetto dalla linea ad alta tensione che partiva dalla cabina stessa. Con lo spostamento dell'impianto elettrico al di fuori del perimetro, operata dalla stessa ACEA, e la collocazione dei servizi su quell'area, la densità è stata riportata a 100 ab/Ha, quota inferiore a quella prevista in origine.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

La viabilità di accesso al Piano di Zona risulta sufficiente per sostenere il traffico derivante dal nuovo insediamento in quanto, benché non riportate su alcuni elaborati progettuali inviati, redatti su base catastale, sono invece esistenti Via Ponderano e Via Tremolino, perpendicolari a Via di Selva Candida, che invece sono visibili dalla Carta Tecnica Regionale, dalla aerofotogrammetria e dall'elaborato n° 6 "Partizione e modalità d'uso delle aree e dei lotti Regolamento per l'edificazione".

A seguito della delibera di Consiglio Comunale n° 194 del 2/08/2005 citata in premessa, preso atto del parere favorevole a condizione rilasciato dal Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, gli Uffici Comunali hanno modificato il piano di zona mantenendo intatto l'assetto generale e il perimetro per recepire la prescrizione riportata in tale parere di istituire una fascia di inedificabilità pari a metri 10 dal ciglio delle scarpate.

Inoltre, per garantire la possibilità a ciascun operatore di edificare in base ai finanziamenti ricevuti, sono state apportate delle modifiche ai comparti edificatori che hanno determinato un decremento totale delle aree fondiarie residenziali, commerciali e non residenziali di 400 mq circa. Infine, ciascuna area a servizi (Scuola, Servizi sociali e Area servizi tecnologici) ha subito un incremento.

Per quanto riguarda la presenza di elettrodotti sulla zona interessata dall'intervento, la normativa più recente è il **DPCM del 8/07/2003** che, all'articolo 6 comma 2, dispone: "*L'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio*".

Precedentemente, è stata promulgata la **Legge 22/02/2001 n° 36** "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001.

Ancora prima è stato promulgato il **DM n° 381 del 10/09/1998**, che si basa sul "principio di cautela" e sul principio di "minimizzazione dell'esposizione" stabilisce i valori limite di esposizione della popolazione oltre 10 volte più bassi in termini di potenza accettabile rispetto a quelli della Comunità Europea, distingue tra limiti massimi di esposizione rispettivamente a 900 e a 1800 MHz di frequenza e valori di cautela per gli edifici adibiti a permanenze prolungate (6 v/m per il campo elettrico, per tutte le frequenze): **nessuna di queste tre normative fissa nuove fasce di rispetto oltre le quali devono trovarsi gli edifici.**

Pertanto, il **DPCM n° 23 aprile 1992** con il quale sono stati posti i "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", è, allo stato attuale, l'ultima norma in ordine cronologico a fissare le seguenti fasce di rispetto dai campi elettrici e magnetici delle quali i progettisti dei comparti hanno tenuto conto:

- Linee a 132 kV > 10 metri
- Linee a 220 kV > 18 metri
- Linee a 380 kV > 28 metri

Si concorda con la controdeduzione elaborata dall'Amministrazione Comunale alla osservazione presentata contro il Piano di Zona.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

Per tutto quanto sopra esposto questo Comitato esprime

PARERE

favorevole alla sola variante urbanistica da zona "M1", "N" e "H1" a zona "E3" relativa al **Piano di Zona BS1 "Via Ponderano"** adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 142 del 17/07/2003, controdedotto con la delibera del Consiglio Comunale n° 79 del 03/05/2004, con la prescrizione che venga osservata la fascia di rispetto degli elettrodotti in base al D.P.C.M. del 1992, secondo l'intensità degli stessi e conformemente a quanto previsto dal Piano di Recupero, ex art. 11 della L. 493/93, di Palmarola - Selva Nera.

f.to Il Segretario del C.R.p.T.
arch. Lucio ZOPPINI

f.to Il Presidente del C.R.p.T.
arch. Paolo RAVALDINI

